

Prospetto impegni finalizzati alla prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi.

In ragione della scadenza, intervenuta in data 16 settembre 2022, del Protocollo di Legalità della Regione Veneto siglato in data 17 settembre 2019, qui di seguito si elencano gli impegni che comunque devono essere accettati e rispettati da parte dei soggetti che parteciperanno alla procedura. Tutte le clausole indicate sono parte integrante del futuro contratto che sarà stipulato.

Tali oneri sono definiti come segue:

1. Colonna 1: riferimento articolo del Protocollo di legalità siglato il 17 settembre 2019
2. Colonna 2: obblighi da considerare parte integrante del futuro contratto.
3. Colonna 3: notazioni richiamanti le clausole per intero che costituiranno parte integrante del futuro contratto per mero richiamo del presente documento.

Ai fini dell'esatta interpretazione del documento in parola si chiarisce pertanto:

1. seppure non più vigente, in via interpretativa, per la definizione dell'esatto perimetro di applicazione del contenuto delle clausole indicate, si deve comunque far riferimento ancora al Protocollo scaduto in data 16 settembre 2022 (che anch'esso si allega).
2. In relazione alla clausola inerente l'obbligo per l'impresa appaltatrice di comunicare eventuali tentativi di pressione criminale, si precisa, come peraltro sotto ribadito, che la mancata comunicazione porterà alla risoluzione del contratto ovvero alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto.

Al fine di interpretare correttamente gli obblighi derivanti dall'accettazione del presente documento si allegano, a fini interpretativi e riepilogativi:

- a) Protocollo del 17 settembre 2019
- b) DGR n. 1822 del 29 dicembre 2020

Qui di seguito gli obblighi di cui la Stazione Appaltante chiede l'accettazione:

<u>Art. Prot. 2019</u>	<u>Obblighi che la ditta aggiudicataria si assume per l'esecuzione del contratto..</u>	<u>Riferimenti esplicativi degli obblighi.</u>
Art.2	L'obbligo dell'appaltatore, ad inizio lavori, di comunicare alla stazione appaltante i dati di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 ai fini del rilascio della certificazione antimafia tramite la Banca Dati Nazionale e - per il successivo inoltro alla Prefettura - l'elenco di tutte le imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, coinvolte in maniera diretta ed indiretta nella realizzazione dell'opera a titolo di subappaltatori e di subcontraenti, con riguardo alle forniture ed ai servizi ritenuti "sensibili" di cui all'Allegato 1, lettera A) (del protocollo del 2019) - nonché ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.	<p><i>Nelle more del rinnovo del Protocollo di legalità l'adempimento informativo indicato in questa clausola può intendersi assolto ai sensi della disposizione sotto riportata.</i></p> <p>D.P.CM. 18 aprile 2013 "Modalità per l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190"</p> <p>Art. 3, comma 3 bis <i>I soggetti di cui all'art. 83, commi I e 2, del Codice antimafia comunicano, per via telematica, alla Prefettura competente gli estremi identificativi delle imprese nei cui confronti hanno acquisito la documentazione antimafia attraverso la consultazione dell'elenco.</i></p>
Art. 2	Clausole risolutive espresse, da inserire anche nei subappalti, nei subcontratti, nonché nei contratti a valle stipulati dai subcontraenti, al fine di procedere automaticamente alla risoluzione del vincolo contrattuale a seguito dell'esito interdittivo delle informative antimafia, di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, rese dalle Prefetture.	<p><i>V. Clausole tipo n. 4 A e n. 4-B Allegato B D.G.R. n. 1822 del 29 dicembre 2020</i></p>

<p>Art. 2</p>	<p>Clausola in forza della quale, nel caso che le "informazioni antimafia" di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 abbiano dato esito positivo, il contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Le somme provenienti dall'applicazione di eventuali penali sono affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che le Prefetture faranno all'uopo pervenire;</p> <p>Ulteriori clausole con le quali le stazioni pubbliche appaltanti si riservano di valutare gli ulteriori ed eventuali elementi comunicati dalle Prefetture ai sensi dell'art. 1, septies del Decreto Legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella Legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni - ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, ai soli fini delle valutazioni circa l'opportunità della prosecuzione di un'attività imprenditoriale soggetta a controllo pubblico;</p> <p>Obbligo di indicare i dati anagrafici, il codice</p>	<p>V. Clausola tipo n. 5 Allegato B DGR n. 1822 del 29 dicembre 2020.</p> <p>V. Clausola tipo n. 7 Allegato B DGT n. 1822 del 29 dicembre 2020</p>
---------------	---	--

fiscale, il numero d'iscrizione all'INPS (matricola), all'INAIL (codice cliente e posizione assicurativa territoriale), alle Casse Edili o ad altro Ente paritetico, se diverso per categoria, con specificazione della sede di riferimento e, se del caso, dei motivi di mancata iscrizione, anche per le imprese subappaltatrici;

L'obbligo per l'impresa aggiudicataria di nominare un referente di cantiere, con la responsabilità di tenere costantemente aggiornato e disponibile un rapporto di cantiere, contenente l'elenco nominativo del personale e dei mezzi che a qualsiasi titolo operano e sono presenti presso il cantiere (Allegato 1, lettera C), al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso di cui all'art. 93 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;

Obbligo per l'impresa aggiudicataria di impegnarsi a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso

V. Clausola tipo n. 8 Allegato B DGT n. 1822 del 29 dicembre 2020

V. Clausole tipo n. 9-A, n. 9-B e n. 9-C Allegato B DGR n. 1822 del 29 dicembre 2020

	<p>dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.</p> <p>Analogo obbligo verrà assunto dalle imprese subappaltatrici e da ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'opera; tale obbligo non è in ogni caso sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza.</p> <p>La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell'impresa appaltatrice comporterà la risoluzione del contratto ovvero la revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto.</p>	
<p>Art. 3</p>	<p>a) Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del e.e., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto nnv10 a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.";</p> <p>b) Si applica la clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 e.e., ogni qualvolta nei confronti</p>	<p>Clausole previste dal "Protocollo Ministero dell'Interno - A.N.AC." recante <i>"Prime linee guida per l'avvio di un circuito collaborativo tra A.N.AC., Prefeture-UTG, e enti locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa"</i></p> <p>V art. 32 (Misure straordinarie di gestione,</p>

	<p>dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319- quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346- bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p."</p> <p>Nei casi di cui ai punti a) e b) sopra indicati, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione.</p> <p>A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione, che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all'art. 32 del Decreto Legge citato in premessa.</p> <p>D.L. 24 giugno 2014 n. 90.</p>	<p>sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione) D.L. 24 giugno 2014 n. 90 "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari"</p> <p><i>V Clausole tipo n. 10 A e n. 10-B Allegato B D.G.R. n. 1822 del 29 dicembre 2020</i></p>
<p>Art. 5</p>	<p>Qualora, a seguito delle verifiche effettuate ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate, la Prefettura ne darà comunicazione alla stazione appaltante, la quale applicherà o farà applicare la clausola risolutiva espressa del vincolo contrattuale prevista nel presente documento e nei contratti a valle inerenti la realizzazione dell'opera o la fornitura dei beni e/o servizi, e la</p>	<p><i>V Clausole tipo n. 6 A e n. 6-B Allegato B D.G.R. n. 1822 del 29 dicembre 2020</i></p>

	<p>relativa penale.</p> <p>Qualora l'informazione non venga rilasciata nei termini di cui ai commi 2 e 3, dell'articolo 92 del D.Lgs. n. 159/2011, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza dell'informazione antimafia. Nei casi in cui, successivamente alla stipula del contratto e del subcontratto o all'autorizzazione del subappalto, vengano rilasciate informazioni interdittive, si applicano le disposizioni previste dal citato articolo 92, commi 3, 4 e 5.</p> <p>Trovano, in ogni caso, applicazione le cause di esclusione dagli appalti pubblici degli imprenditori non in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del Decreto Legislativo n. 50/2016.</p>	
Art. 6	<p>Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari l'aggiudicatario si assume tutti gli obblighi previsti dalle clausole tipo riportate nella colonna "Notazioni".</p>	<p>V. Clausole tipo n. 12-A e n. 12-B Allegato B DGR n. 1822 del 29 dicembre 2020.</p>

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1822 del 29 dicembre 2020

Approvazione delle clausole-tipo da inserire nei bandi di gara e/o nei contratti per l'applicazione del Protocollo di legalità sottoscritto in data 17 settembre 2019 e delle ulteriori clausole-tipo da inserire nella documentazione di gara e contrattuale, in attuazione delle Misure n. 29 e n. 32 del Piano triennale della prevenzione della corruzione 2020-2022 della Giunta Regionale del Veneto approvato con D.G.R. n. 72 del 27 gennaio 2020. L. 190/2012, L.R. 48/2012

[Appalti]

Note per la trasparenza:

Il presente provvedimento, al fine di attuare le Misure n. 29 e n. 32 del Piano triennale della prevenzione della corruzione 2020-2022 della Giunta Regionale del Veneto approvato con D.G.R. n. 72 del 27 gennaio 2020, dispone l'approvazione delle clausole-tipo da inserire nei bandi di gara e/o nei contratti per l'applicazione del Protocollo di legalità sottoscritto in data 17 settembre 2019 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonché per l'applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti e dell'istituto del c.d. "pantouflage".

Il Vicepresidente Elisa De Berti riferisce quanto segue.

Il paragrafo 10 della 1^a Sezione (Prevenzione della corruzione) del Piano triennale della prevenzione della corruzione 2020-2022 della Giunta Regionale del Veneto approvato con D.G.R. n. 72 del 27 gennaio 2020 individua l'elenco delle misure di prevenzione della corruzione da attuare nel triennio 2020-2022, tra le quali le Misure n. 29 e n. 32 da realizzare entro il 31/12/2020.

Nello specifico:

- la Misura di prevenzione n. 29, avente ad oggetto "*Elaborazione di indirizzi operativi alle Strutture, con predisposizione della relativa eventuale modulistica, ai fini dell'attuazione delle previsioni di cui all'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. 165/2001 (cd. pantouflage)*", individua quali responsabili della sua attuazione la Direzione Lavori Pubblici, Edilizia e Logistica (ora: Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia), la Direzione Organizzazione e Personale e il Responsabile Anticorruzione e Trasparenza;
- la Misura di prevenzione n. 32 prevede l'elaborazione di "*Indicazioni operative in ordine all'applicazione degli obblighi derivanti dal rinnovato Protocollo di Legalità*" e individua nella Direzione Lavori Pubblici, Edilizia e Logistica (ora: Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia) il soggetto responsabile della sua attuazione.

In riferimento alla Misura n. 29, la base normativa è rappresentata dal citato art. 53, comma 16 *ter*, del D.Lgs. 165/2001, che, come noto, vieta ai dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale disposizione sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

In merito, si sottolinea che con nota n. 530339 del 30 dicembre 2015 a firma del Direttore del Dipartimento Lavori Pubblici Sicurezza Urbana, Polizia Locale e R.A.S.A., sono state fornite indicazioni operative per l'applicazione della citata disposizione, rispetto alle quali la successiva evoluzione normativa e giurisprudenziale ha introdotto rilevanti novità.

Da un lato, infatti, l'assenza di tale motivo di esclusione è dichiarata dagli operatori economici che partecipano alle procedure di affidamento attraverso il Documento di gara unico europeo (DGUE) il cui utilizzo è stato introdotto nel nostro ordinamento in fase di recepimento delle Direttive europee appalti e concessioni del 2014, al fine di uniformare su scala europea e nazionale la modulistica utilizzata nelle procedure di aggiudicazione.

Dall'altro lato il Consiglio di Stato, sez. V, con sentenza 7411 del 29 ottobre 2019, sul rilievo che l'art. 13 del D.Lgs. n. 39 del 2013 attribuisce ad ANAC il generale compito di vigilare "*sul rispetto, da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle disposizioni di cui al presente decreto, anche con l'esercizio di poteri ispettivi e di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi*" e che, a sua volta, l'art. 21 del medesimo decreto richiama esplicitamente la disciplina di cui al summenzionato art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165 del 2001 al fine specifico di estenderne in tale contesto il campo di applicazione, ha stabilito la competenza dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in merito alla vigilanza e all'accertamento delle fattispecie di *pantouflage*.

Secondo il Consiglio di Stato, inoltre, spettano ad ANAC i previsti poteri sanzionatori e assicurare, all'esito dell'accertamento di una situazione di *pantouflage*, la nullità dei contratti sottoscritti dalle parti nonché l'adozione delle conseguenti misure sanzionatorie.

Per altro verso, l'istituto in argomento, introdotto dalla L. 190/2012, la cui finalità è scongiurare il prodursi degli "*evidenti affetti anti giuridici che potrebbero derivare da una potenziale situazione di conflitto di interessi, in primo luogo quelli di natura corruttiva*", appare condividere detto obiettivo con l'applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici alle procedure di affidamento.

Per tali ragioni si propone attuare la Misura di prevenzione n. 29 prevedendo anche l'applicazione di clausole-tipo da inserire nella *lex specialis* e nella documentazione di gara inerenti l'osservanza del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

Le relative indicazioni e clausole-tipo sono contenute nell'**Allegato A** al presente provvedimento recante "*Clausole - tipo per l'applicazione delle previsioni di cui all'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 165/2001 (c.d. pantouflage) e del codice di comportamento dei dipendenti nei contratti pubblici di lavori servizi e forniture*".

Per quanto attiene all'attuazione della Misura di prevenzione n. 32, allo scopo di agevolare la concreta applicazione dei contenuti del Protocollo di legalità sottoscritto in data 17/09/2019 tra Regione del Veneto, ANCI Veneto, URPV e gli Uffici Territoriali del Governo, si propone l'approvazione delle "*Clausole - tipo per l'attuazione del Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sottoscritto in data 17 settembre 2019*" contenute nell'**Allegato B** alla presente deliberazione, recante altresì le note esplicative intese ad assicurare la corretta ed uniforme osservanza ed applicazione con speciale riferimento all'adeguamento in senso conforme dei bandi di gara/lettere d'invito e dei contratti/capitolati.

Con l'approvazione delle clausole-tipo attuative del Protocollo di legalità l'Amministrazione regionale ottempera inoltre all'impegno assunto con il Protocollo d'intesa in materia di appalti tra Regione del Veneto, ANCI Veneto, ANCP, UPI, CGIL, CISL e UIL, sottoscritto il 10 dicembre 2020, il cui art. 4 prevede l'implementazione del Protocollo di legalità in argomento con l'adozione di strumenti di supporto e specifiche clausole applicative, parimenti nell'ottica di tutelare la legalità nel comparto dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Atteso inoltre che all'iniziativa hanno altresì aderito ANCI Veneto e URPV, si conferma che le suddette clausole tipo possono inoltre rappresentare un valido strumento di supporto anche per gli Enti locali del Veneto, utilizzabile ai sensi dell'art. 56, comma 1, lett. b), della L.R. 7 novembre 2003, n. 27, che affida all'Osservatorio Regionale Appalti il compito di elaborare e diffondere atti di indirizzo o documenti orientativi per favorire la trasparenza e la semplificazione degli atti amministrativi in materia di appalti.

Avuto riguardo infine all'estensione dell'ambito soggettivo di applicazione del Protocollo di legalità, si ritiene opportuno incaricare il Responsabile per la Prevenzione e la Corruzione di organizzare, in collaborazione con le competenti Strutture Regionali, specifiche iniziative rivolte agli Enti Strumentali per la divulgazione dei contenuti delle clausole tipo approvate con il presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L. 190/2012 e s.m.i.

VISTO il D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.

VISTO l'art. 4 della L.R. 48/2012 e s.m.i.;

VISTO l'art. 56, comma 1, lett. b), della L.R. 27/2003 e s.m.i.;

VISTO l'art. 2, comma 2, lett. c), della L.R. n. 54/2012 e s.m.i.;

VISTA la D.G.R n. 72/2020;

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare le "*Clausole - tipo per l'applicazione delle previsioni di cui all'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 165/2001 (c.d. pantouflage) e del codice di comportamento dei dipendenti nei contratti pubblici di lavori servizi e forniture*" di cui all'**Allegato A** al presente provvedimento;
3. di approvare le "*Clausole - tipo per l'attuazione del Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sottoscritto in data 17 settembre 2019*" contenute nell'**Allegato B** alla presente deliberazione;
4. di incaricare il Responsabile per la Prevenzione e la Corruzione, di organizzare, in collaborazione con le competenti Strutture Regionali, delle iniziative rivolte agli Enti Strumentali per la divulgazione dei contenuti delle clausole tipo approvate con il presente provvedimento;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta aumento di spesa a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.



CLAUSOLE - TIPO

PER L'APPLICAZIONE

DELLE PREVISIONI DI CUI ALL'ART. 53, COMMA 16 TER, DEL D.LGS. 165/2001

(C.D. PANTOUFLAGE)

E

**DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI
NEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE**



264f07c3



A) “PANTOUFLAGE”

Come noto, l'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001, disposizione introdotta dalla L. 190/2012, stabilisce che “I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”.

La causa di esclusione in argomento si applica a tutte le tipologie di procedure di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture di qualunque importo.

Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento, l'operatore economico rende apposita dichiarazione in merito alla insussistenza di tale motivo di esclusione.

In merito, si ricorda che, con nota n. 530339 del 30 dicembre 2015 a firma del Direttore del Dipartimento Lavori Pubblici Sicurezza Urbana, Polizia Locale e R.A.S.A., sono state fornite indicazioni operative per l'applicazione della citata disposizione, rispetto alle quali la successiva evoluzione normativa e giurisprudenziale ha introdotto rilevanti novità.

Da un lato, infatti, l'assenza di tale motivo di esclusione è dichiarata dagli operatori economici che partecipano alle procedure di affidamento attraverso il Documento di gara unico europeo (DGUE) il cui utilizzo è stato introdotto nel nostro ordinamento in fase di recepimento delle Direttive europee appalti e concessioni del 2014, al fine di uniformare su scala europea e nazionale la modulistica utilizzata nelle procedure di aggiudicazione.

Dall'altro lato il Consiglio di Stato, sez. V, con sentenza 7411 del 29 ottobre 2019, sul rilievo che l'art. 13 del D.Lgs. n. 39 del 2013 attribuisce ad ANAC il generale compito di vigilare “sul rispetto, da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle disposizioni di cui al presente decreto, anche con l'esercizio di poteri ispettivi e di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi” e che, a sua volta, l'art. 21 del medesimo decreto richiama esplicitamente la disciplina di cui al summenzionato art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001 al fine specifico di estenderne in tale contesto il campo di applicazione, ha stabilito la competenza dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in merito alla vigilanza e all'accertamento delle fattispecie di pantouflage.

Secondo il Consiglio di Stato, inoltre, spettano ad ANAC i previsti poteri sanzionatori e assicurare, all'esito dell'accertamento di una situazione di pantouflage, la nullità dei contratti sottoscritti dalle parti nonché l'adozione delle conseguenti misure sanzionatorie.

La specifica dichiarazione è pertanto resa dall'operatore economico all'interno del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), precisamente nella Parte III (motivi di esclusione), sez. D, punto 7.

Per i micro affidamenti, per i quali, secondo l'indicazione fornita da ANAC nelle Linee guida n. 4, non si fa utilizzo del DGUE, la modulistica allegata alla lex specialis di gara dovrà riportare la seguente dichiarazione:

“L'operatore economico dichiara di non trovarsi nella condizione prevista dall'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 in quanto ha non concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico”.

B) “CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENENTI”

284f07c3



Il Codice di comportamento dei dipendenti della Regione del Veneto adottato con provvedimento n. 38 del 28 gennaio 2014 e approvato definitivamente con D.G.R. n. 1939 del 28 ottobre 2014, l'art. 14 (Contratti ed altri atti negoziali) reca regole di condotta da osservare nell'intera gestione del contratto pubblico di lavori, servizi e forniture (procedure di affidamento, stipulazione, fase di esecuzione) finalizzate a contrastare fenomeni corruttivi e similari.

A tale riguardo, con nota in data 3 luglio 2015, n. 274491, il Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione aveva richiamato i contenuti del Piano Nazionale Anticorruzione in cui si prevede l'integrazione della documentazione di gara e contrattuale con l'inserimento della condizione dell'osservanza dei Codici di comportamento, per i collaboratori esterni a qualsiasi titolo, per i titolari di organo, per il personale impiegato negli uffici di diretta collaborazione dell'autorità politica, per i collaboratori delle ditte fornitrici di beni o servizi od opere a favore dell'amministrazione.

Detta prescrizione è accompagnata dalla previsione della risoluzione o della decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dai Codici di comportamento.

Analoghe indicazioni possono formularsi con riferimento all'applicazione del Codice di comportamento vigente nei rispettivi ordinamenti alle procedure di affidamento di competenza delle Aziende ULSS del Veneto e degli Enti amministrativi regionali.

Di seguito si riportano pertanto le clausole-tipo che possono essere utilizzate nella documentazione di gara e contrattuale.

CLAUSOLA N. 1	
TIPOLOGIE CONTRATTUALI	Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
DOCUMENTO	Lex specialis: Bando di gara/lettera d'invito/disciplinare di gara /....
<p>“Al presente affidamento si applica altresì il Codice di comportamento dei dipendenti approvato dalla <i>stazione appaltante con deliberazione/..... n. del.....</i>, consultabile sul Sito istituzionale al seguente link:</p>	
CLAUSOLA N. 2	
DOCUMENTO	Modulistica autodichiarazioni allegata al bando di gara/lettera d'invito/disciplinare di gara.... integrativa del DGUE
<p>L'operatore economico dichiara:</p> <p>“di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori <i>il Codice di comportamento dei dipendenti della Stazione appaltante..... approvato con deliberazione/..... n. del.....</i>;</p>	
CLAUSOLA N. 3	
DOCUMENTO	Contratto principale/capitolato/altro documento contrattuale



284f07c3



“L'affidatario si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il Codice di comportamento dei dipendenti della Stazione appaltante..... approvato con deliberazione/..... n. del....., pena la risoluzione del contratto”.



264f07c3





CLAUSOLE - TIPO

**PER L'ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO DI LEGALITÀ
AI FINI DELLA PREVENZIONE DEI TENTATIVI D'INFILTRAZIONE
DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA
NEL SETTORE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
SOTTOSCRITTO IN DATA 17 SETTEMBRE 2019**



f8e59901



NOTE ESPLICATIVE

Nell'ambito delle iniziative volte a rendere più efficace il sistema normativo delle c.d. cautele antimafia applicabili in via generale all'attività contrattuale delle Strutture regionali, in data 9 gennaio 2012 la Regione del Veneto ha aderito al Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, il cui schema è stato approvato con D.G.R. n. 193 del 23 febbraio 2011.

Con successiva Deliberazione n. 537 del 3 aprile 2012, la Giunta regionale ha approvato specifiche clausole tipo da inserire nei bandi di gara e/o nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con l'obiettivo di assicurare la corretta ed uniforme osservanza e applicazione da parte degli uffici dell'Amministrazione regionale degli impegni assunti con il summenzionato Protocollo di legalità.

Il Protocollo di legalità del 2012 era stato stipulato, ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990, avvalendosi di una formula collaborativa che trae origine dal protocollo d'intesa sottoscritto nel 2000 dal Ministero dell'Interno e dall'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (ora, come noto, confluita nell'Autorità nazionale anticorruzione-A.N.AC. a seguito della soppressione dell'A.V.C.P. disposta con D.L. 24 giugno 2014, n. 90), con l'obiettivo di conseguire, tramite le Prefetture, la promozione e la tutela della legalità e della trasparenza nel settore degli appalti attraverso appositi "Protocolli di Legalità" tra Prefetture e Amministrazioni Pubbliche e/o soggetti privati interessati.

Siffatte formule collaborative, come noto, nascono dall'esigenza di potenziare e integrare gli strumenti di tutela della legalità e di contrasto alla criminalità previsti dalla vigente legislazione, da un lato rafforzando la rete di monitoraggio esistente e dall'altro lato estendendo i c.d. controlli antimafia a contratti e subcontratti altrimenti esclusi dalle verifiche ai sensi della vigente legislazione antimafia (Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n.159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.136").

Va inoltre rilevato come la prassi consolidata di ricorrere agli accordi di legalità risulta ulteriormente valorizzata dalla evoluzione normativa statale e regionale successiva alla stipulazione del Protocollo di legalità del 2012.

Nello specifico, la L. 6 novembre 2012, n. 190, nel prendere atto della efficacia ed utilità di questi strumenti anche per la lotta alla corruzione e all'illegalità negli appalti, statuisce in proposito che "le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle



f8e59901



clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara” (art. 1, comma 17).

Più di recente, l'art. 3 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, convertito con L. 11 settembre 2020, ha introdotto una disciplina positiva dei protocolli di legalità, innovando sul punto il citato decreto legislativo n. 159 del 2011.

Nello specifico, nel corpo del Codice antimafia è stato inserito il seguente articolo:

“Art. 83-bis (Protocolli di legalità) 1. Il Ministero dell'interno può sottoscrivere protocolli, o altre intese comunque denominate, per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata, anche allo scopo di estendere convenzionalmente il ricorso alla documentazione antimafia di cui all'articolo 84. I protocolli di cui al presente articolo possono essere sottoscritti anche con imprese di rilevanza strategica per l'economia nazionale nonché con associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale di categorie produttive, economiche o imprenditoriali, e possono prevedere modalità per il rilascio della documentazione antimafia anche su richiesta di soggetti privati, nonché determinare le soglie di valore al di sopra delle quali è prevista l'attivazione degli obblighi previsti dai protocolli medesimi. I protocolli possono prevedere l'applicabilità delle previsioni del presente decreto anche nei rapporti tra contraenti, pubblici o privati, e terzi, nonché tra aderenti alle associazioni contraenti e terzi.

2. L'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui all'articolo 1, commi 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, nonché l'iscrizione nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, equivale al rilascio dell'informazione antimafia.

3. Le stazioni appaltanti prevedono negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto dei protocolli di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara o di risoluzione del contratto.”.

In attuazione della legge 190/2012, l'A.N.AC., in sede di approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione, annovera esplicitamente i protocolli di legalità e i patti di integrità tra le iniziative e azioni da assumere per la lotta alla corruzione nella Pubblica amministrazione.

Come ribadito nella Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 di approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione 2019, “Si tratta, in particolare, di un sistema di condizioni la cui accettazione è presupposto necessario e condizionante la partecipazione delle imprese alla specifica gara, finalizzato ad ampliare gli impegni cui si obbliga il concorrente, sia sotto il profilo temporale - nel senso che gli impegni assunti dalle imprese rilevano sin dalla fase precedente alla stipula del contratto di appalto - che sotto il profilo del contenuto - nel senso che si richiede all'impresa di impegnarsi, non tanto e non solo alla corretta esecuzione del contratto di appalto, ma soprattutto ad un comportamento leale, corretto e trasparente, sottraendosi a qualsiasi tentativo di corruzione o *condizionamento nell'aggiudicazione del contratto*”.

Quanto alla legislazione regionale, la stipulazione di simili protocolli rientra tra le misure di attuazione delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso e della corruzione, previste



f8e59901



dalla L.R. 28 dicembre 2012, n. 48 “*Misure per l’attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della corruzione nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile*”.

L’art. 4 della legge regionale citata, infatti, al fine di garantire efficaci ed efficienti forme di monitoraggio del mercato dei pubblici appalti e di prevenzione dei fenomeni criminali, impegna la Regione a promuovere la stipulazione e la periodica revisione di protocolli di intesa con gli organismi istituzionali preposti al contrasto del crimine organizzato e mafioso, operanti nel territorio del Veneto.

In seguito all’avvenuta scadenza del biennio di validità del Protocollo di legalità stipulato il 9 gennaio 2012, al fine di proseguire nella positiva esperienza maturata a livello territoriale attraverso la collaborazione instaurata con la stipulazione e attuazione del Protocollo del 2012, in data 23 luglio 2014 il Presidente della Giunta Regionale ha sottoscritto con gli Uffici Territoriali del Governo del Veneto un nuovo Accordo, ratificato con D.G.R. n. 1367 del 28 luglio 2014, riproponendo i contenuti del precedente Protocollo con i necessari aggiornamenti ed integrazioni.

Il Protocollo di legalità sottoscritto nel 2014 ha in particolare recepito talune innovazioni normative introdotte dal legislatore nazionale durante la vigenza dell’Accordo sottoscritto nel 2012, quali:

- l’utilizzo dell’elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei settori sensibili ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dalla suindicata legge anticorruzione e successive modificazioni;
- l’entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia di cui al Libro II del Codice antimafia con contestuale abrogazione, ad opera del D.Lgs. 15 novembre 2012, n. 218, della previgente disciplina dettata dal D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252.

A livello nazionale il quadro delle iniziative pattizie per la tutela della legalità nella Pubblica amministrazione si è venuto arricchendo con il Protocollo d’intesa sottoscritto in data 15 luglio 2014 dal Ministro dell’Interno ed il Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito “Protocollo Ministero dell’Interno /A.N.AC”) col proposito di avviare una reciproca collaborazione per lo sviluppo di una coordinata azione di prevenzione dei fenomeni di corruzione e, più in generale, di indebita ingerenza nella gestione della cosa pubblica.

Nello specifico, il citato “Protocollo Ministero dell’Interno /A.N.AC.”, detta “*Prime linee guida per l’avvio di un circuito collaborativo tra A.N.AC., Prefetture-UTG, e enti locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l’attuazione della trasparenza amministrativa*”, con l’obiettivo di agevolare la piena attuazione delle misure previste dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”, anche attraverso l’ampliamento dell’ambito di operatività dei protocolli di legalità oltre il tradizionale campo delle infiltrazioni mafiose per



f8e59901



farne uno strumento di prevenzione di portata più generale, in grado di interporre efficaci barriere contro le interferenze illecite nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici.

Si è in quest'ottica ritenuto fondamentale affiancare alla repressione sul piano puramente penale, una capillare azione di prevenzione in via amministrativa che possa far leva non solo sul rafforzamento degli strumenti normativi, ma anche su quelli di carattere pattizio, attraverso l'introduzione, accanto alle tradizionali clausole antimafia, di pattuizioni tese a rafforzare gli impegni alla trasparenza e alla legalità, pure in ambiti non strettamente riconducibili ai rischi di aggressione da parte del crimine organizzato.

Allo scopo ottemperare agli indirizzi espressi nel "Protocollo Ministero dell'Interno /A.N.AC.", si è reso necessario integrare il Protocollo di legalità sottoscritto nel 2014, mediante la stipulazione in data 7 settembre 2015, di un nuovo Protocollo, il cui schema è stato approvato dalla Giunta regionale con provvedimento n. 1036 del 4 agosto 2015.

L'elemento di novità introdotto con il Protocollo del 2015 consiste sostanzialmente nella previsione dell'obbligo di inserire nella documentazione di gara/contrattuale apposite clausole volte a riconoscere alla Regione del Veneto, in qualità di stazione appaltante:

- la potestà di azionare la clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta l'impresa non dia comunicazione del tentativo di concussione subito, risultante da una misura cautelare o dal disposto rinvio a giudizio nei confronti dell'amministratore pubblico responsabile dell'aggiudicazione;
- la possibilità di attivare lo strumento risolutivo in tutti i casi in cui, da evidenze giudiziarie consolidate in una misura cautelare o in un provvedimento di rinvio a giudizio, si palesino accordi corruttivi tra il soggetto aggiudicatore e l'impresa aggiudicataria.

Come precisato nelle Linee guida, resta fermo che l'attivazione di tali strumenti risolutivi dovrà essere coordinata con i poteri attribuiti all'ANAC dal Decreto Legge n. 90/2014.

Successivamente alla scadenza dell'Accordo siglato nel 2015, in data 17 settembre 2019, il Presidente della Giunta regionale ha sottoscritto con gli Uffici Territoriali del Governo del Veneto il rinnovo per ulteriori tre anni del Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, il cui schema è stato approvato dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 951 del 2 luglio 2019.

Il Protocollo di legalità aggiornato, nel riproporre i contenuti del precedente Accordo, sia con riferimento al potenziamento degli strumenti di contrasto alla criminalità organizzata sia con riguardo alle misure di prevenzione del fenomeno della corruzione, ha recepito altresì diversi elementi di novità, tra cui:



f8e59901



l'aggiornamento delle modalità di acquisizione della certificazione antimafia a seguito della entrata a regime della Banca Dati Nazionale Unica per la documentazione antimafia; l'ampliamento dell'ambito soggettivo di applicazione alle Aziende ULSS del Veneto e agli Enti amministrativi regionali, l'impegno delle parti a promuovere incontri formativi sulla prevenzione di fenomeni di riciclaggio e sugli altri contenuti del Protocollo.

Per il resto, il rinnovato Protocollo di legalità conferma gli impegni assunti con l'Accordo siglato nel 2015, anche in attuazione delle citate politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso e della corruzione, previste dalla L.R. 28 dicembre 2012, n. 48.

Il vigente "Protocollo", che avrà efficacia per tre anni dalla sua sottoscrizione, vincola dunque la Regione e gli altri Soggetti tenuti alla sua applicazione, in qualità di stazioni appaltanti, all'adempimento di precisi impegni intesi, tra l'altro, a:

- inserire negli atti di gara e nei capitolati d'appalto clausole e condizioni per incrementare la sicurezza degli appalti e la trasparenza delle relative procedure;
- prevedere l'obbligo per l'appaltatore, ad inizio lavori, di comunicare alla stazione appaltante i dati di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 ai fini del rilascio della certificazione antimafia tramite la Banca Dati Nazionale e - per il successivo inoltro alla Prefettura - l'elenco di tutte le imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, coinvolte in maniera diretta ed indiretta nella realizzazione dell'opera a titolo di subappaltatori e di subcontraenti, con riguardo alle forniture ed ai servizi ritenuti "sensibili" di cui all'Allegato 1, lettera A) al "Protocollo" - nonché ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo;
- introdurre nel contratto l'obbligo per l'appaltatore e i subappaltatori di riferire alla stazione appaltante in merito ad eventuali richieste di denaro od offerte di protezione, fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria;
- introdurre nel contratto l'obbligo per l'appaltatore di riferire alla stazione appaltante e alla Prefettura in merito ad eventuali tentativi di concussione;
- vietare alle imprese aggiudicatrici di subappaltare o sub affidare ad imprese che hanno partecipato alla medesima gara;
- istituire la figura del Referente di cantiere, con il compito di tenere costantemente aggiornato un rapporto di cantiere contenente l'elenco nominativo del personale e dei mezzi a qualunque titolo presenti in cantiere;
- prevedere la risoluzione automatica dei contratti in caso di accertamento di tentativi di infiltrazione mafiosa risultanti da informative antimafia acquisite successivamente alla stipulazione del contratto, con applicazione di una penale forfettaria del 10 per cento;
- consentire un'efficace applicazione della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, per permettere la ricostruzione dei pagamenti derivanti dal corrispettivo dell'appalto, intercettandone gli



f8e59901



utilizzi da parte della criminalità organizzata (art. 3 L. 13 agosto 2010, n. 136, recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”).

Ciò posto, la concreta attuazione dei contenuti del “Protocollo”, consultabile sul sito della Giunta regionale (<https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita>), comporta per molti aspetti la collaborazione degli operatori economici affidatari e sub affidatari dei contratti in questione.

La maggior parte degli obblighi previsti, difatti, non deriva direttamente dalla legge: ne risulta pertanto necessaria l'espressa assunzione su base negoziale da parte dei contraenti e subcontraenti, mediante accettazione di apposite clausole da inserire a tal fine nei documenti di gara (bandi e lettere d'invito) e/o nel successivo contratto da stipulare con l'aggiudicatario della commessa, come peraltro precisato dalla stessa ANAC nel succitato Piano nazionale anticorruzione.

A tale riguardo, la disposizione di cui all'art. 1, comma 17, della L. 190/2012, in combinato con la nuova disciplina di cui all'art. 83 bis del D.Lgs. 159/2011 sopra riportata, costituisce ora la base normativa che rende pienamente legittima l'indicazione del bando /lettera d'invito che collega all'accettazione delle prescrizioni del Protocollo di legalità la sanzione dell'esclusione dalla gara, fermi restando gli obblighi da osservare in fase di esecuzione dell'appalto, che trovano collocazione all'interno del contratto/capitolato.

La stessa Corte di giustizia, nella sentenza 22 ottobre 2015 C-425/14, ha inoltre affermato la conformità ai principi del Trattato di questa tipologia di clausole; nello specifico, in base all'orientamento espresso dal giudice euro-unitario, un'amministrazione aggiudicatrice può prevedere “che un candidato o un offerente sia escluso automaticamente da una procedura di gara relativa a un appalto pubblico per non aver depositato, unitamente alla sua offerta, un'accettazione scritta degli impegni e delle dichiarazioni contenuti in un protocollo di legalità, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, finalizzato a contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici”.

Inoltre, benché il titolo del “Protocollo” stesso faccia genericamente riferimento a tutte le fattispecie contrattuali disciplinate dal Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, la sfera di operatività di talune clausole è espressamente circoscritta ai soli appalti di lavori, con conseguente necessità di distinguere gli obblighi di carattere generale, validi per tutti i contratti, dalle cautele antimafia applicabili esclusivamente ai contratti pubblici di lavori.

Purtuttavia, in riferimento alla clausola prevista dall'art. 2 del Protocollo, in base alla quale l'appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori, avuto riguardo al carattere generale della ratio sottesa alla previsione, si ritiene opportuno estenderne l'applicazione ai contratti di servizi e forniture e richiedere l'accettazione della clausola anche per queste ulteriori tipologie di affidamento.



f8e59901



Allo scopo di assicurare la corretta ed uniforme osservanza ed applicazione del “Protocollo”, sono state all'uopo aggiornate e integrate le clausole tipo già approvate con D.G.R. 537/2012, attuative dei singoli istituti in esso regolati.

In corrispondenza delle singole clausole, numerate progressivamente, sono indicati:

- le fattispecie contrattuali di riferimento (contratti pubblici di lavori, servizi e forniture o soli contratti di lavori);
- i documenti in cui le clausole stesse vanno inserite:
 - documenti di gara (lex specialis)
 - documenti contrattuali, precisando se si tratta dell'appalto principale o di un subcontracto.

In merito all'acquisizione della certificazione antimafia, resta fermo quanto previsto dall'art. 1, comma 52 e ss., della L. 190/2012, e dei relativi decreti attuativi, in merito all'istituto delle white list, ed in particolare la disposizione di cui al comma 52 bis, ai cui sensi “L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 52 tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontracti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta”, disposizione recentemente confermata dal comma 2 dell'art. 83 bis del D.Lgs. 159/2011, inserito dal summenzionato D.L. 76/2020.

L'art. 3 del D.L. 76/2020, inoltre, ha introdotto una misura temporanea, applicabile fino al 31/12/2021, di semplificazione delle verifiche antimafia, basata sul rilascio dell'“informativa liberatoria provvisoria”, che consente di stipulare i contratti e subcontracti sotto condizione risolutiva nelle more del completamento delle verifiche antimafia. Pertanto, per tale fattispecie, può essere utilizzata fino alla data suindicata, salva proroga della stessa, l'apposita clausola-tipo in analogia a quanto previsto per i contratti stipulati sotto condizione risolutiva, nei casi eccezionalmente consentiti dalla disciplina antimafia “a regime”.

Quanto alle clausole inerenti l'istituto della tracciabilità dei flussi finanziari previsto dall'art. 3 della legge 136/2010 sopra richiamata, sono state riproposte le formule a suo tempo predisposte da AVCP nell'Allegato I alle Linee guida in materia di tracciabilità dei flussi finanziari recate dalla determinazione n. 8 del 18 novembre 2010 (successivamente sostituita dalla determinazione n. 4 del 7 luglio 2011, a sua volta aggiornata dalla determinazione ANAC n. 556 del 31 luglio 2017), integrate con le indicazioni da riportare nella documentazione contrattuale in attuazione obblighi derivanti dalla vigente disciplina in materia di fatturazione elettronica.

Gli schemi elaborati, opportunamente adattati alle circostanze concrete e alle caratteristiche dei singoli affidamenti, possono quindi rappresentare un utile strumento di supporto per gli Uffici regionali e le Stazioni appaltanti tenute all'osservanza del “Protocollo”.



INDICE

CLAUSOLA N. 1-A CLAUSOLA N. 1-B CLAUSOLA N. 1-C CLAUSOLA N. 1-D	Applicazione clausole “Protocollo”
CLAUSOLA N. 2-A CLAUSOLA N. 2-B	Versamenti, ritenute fiscali e IVA subappaltatori
CLAUSOLA N. 3	Elenco degli affidamenti
CLAUSOLA N. 4-A CLAUSOLA N. 4-B	Clausola risolutiva espressa
CLAUSOLA n. 5	Informazioni antimafia atipiche
CLAUSOLA N. 6-A CLAUSOLA N. 6-B	Contratto stipulato in pendenza delle informative antimafia
CLAUSOLA N. 7	Posizioni previdenziali e assicurative
CLAUSOLA N. 8	Referente di cantiere
CLAUSOLA N. 9-A CLAUSOLA N. 9-B CLAUSOLA N. 9-C	Comunicazione tentativi di estorsione
CLAUSOLA N. 10-A CLAUSOLA N. 10-B	Prevenzione interforze illecite – misure anticorruzione
CLAUSOLA N. 11-A CLAUSOLA N. 11-B CLAUSOLA N. 11-C	Divieto di subappalto
CLAUSOLA N. 12-A CLAUSOLA N. 12-B	Tracciabilità flussi finanziari



f8e59901



CLAUSOLE - TIPO

Applicazione clausole "Protocollo"

CLAUSOLA N. 1-A

TIPOLOGIE CONTRATTUALI	Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
DOCUMENTO	Lex specialis: Bando di gara/lettera d'invito/disciplinare di gara /....

"Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17 settembre 2019 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito della Giunta regionale: <http://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita>. La mancata accettazione delle clausole del Protocollo di legalità è causa di esclusione dalla presente procedura di affidamento".

CLAUSOLA N. 1-B

DOCUMENTO	Modulistica autodichiarazioni allegata al bando di gara/lettera d'invito/disciplinare di gara/.... integrativa del DGUE
------------------	---

"Il sottoscritto operatore economico dichiara di conoscere e di accettare incondizionatamente tutte le clausole del bando di gara/lettera d'invito/disciplinare di gara/...., ivi comprese le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17 settembre 2019 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e consultabile sul sito della Giunta regionale."

CLAUSOLA N. 1-C

DOCUMENTO	Contratto principale/capitolato/altro documento contrattuale
------------------	--

"L'appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17 settembre 2019 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti."

CLAUSOLA N. 1-D

DOCUMENTO	Contratti di subappalto e subcontratti di cui all'Allegato 1, lett. a) del "Protocollo"
------------------	---

"Le parti si impegnano a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al "Protocollo di legalità" sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17 settembre 2019 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti."



f8e59901



Versamenti ritenute fiscali e IVA subappaltatori	
CLAUSOLA N. 2 -A	
TIPOLOGIE CONTRATTUALI	Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per i quali devono essere richieste le informazioni antimafia ai sensi dell'articolo 4 del "Protocollo"
DOCUMENTO	Contratto principale/capitolato/altro documento contrattuale
<p>"1. L'appaltatore si impegna a produrre, durante la fase di esecuzione del contratto ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori/delle prestazioni relative al servizio/alla fornitura oggetto del contratto la documentazione che certifichi la regolarità dei versamenti delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e dell'IVA dovuta dal subappaltatore.</p> <p>2. L'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto, la clausola che obbliga il subappaltatore a produrre la documentazione di cui al comma 1."</p>	
CLAUSOLA N. 2 - B	
DOCUMENTO	Contratti di subappalto
<p>"Il subappaltatore si impegna a trasmettere all'appaltatore, in riferimento alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di appalto-subappalto, la documentazione che certifichi la regolarità dei versamenti delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e dell'IVA dovuta dal subappaltatore stesso."</p>	



f8e59901



Elenco degli affidamenti

CLAUSOLA N. 3	
TIPOLOGIE CONTRATTUALI	Contratti pubblici di lavori
DOCUMENTO	Contratto principale/capitolato/altro documento contrattuale
<p><i>“L'appaltatore si impegna a comunicare alla stazione appaltante, ad inizio lavori, i dati di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 e l'elenco di tutte le imprese, anche con riferimento agli assetti societari, che intende coinvolgere direttamente e indirettamente nella realizzazione dell'opera a titolo di subappaltatori, nonché a titolo di subcontraenti con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all'Allegato 1, lett. a) del “Protocollo di legalità”. L'appaltatore si impegna altresì a comunicare ogni eventuale variazione al predetto elenco successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.”</i></p>	



f8e59901



Clausola risolutiva espressa	
TIPOLOGIE CONTRATTUALI	Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
CLAUSOLA N. 4-A	
DOCUMENTO	Contratto principale/capitolato/altro documento contrattuale
<p>“1. Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all’art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. In tal caso, sarà applicata a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.</p> <p>2. L’appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto di cui all’Allegato 1, lett. a) del “Protocollo di legalità”, una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell’autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all’art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. L’appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l’applicazione a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall’applicazione delle penali saranno affidate in custodia all’appaltatore e destinate all’attuazione di misure incrementali della sicurezza dell’intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.”</p>	
CLAUSOLA N. 4-B	
DOCUMENTO	Contratti di subappalto e subcontratti di cui all’Allegato 1, lett. a) del “Protocollo”
<p>“Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente (inciso da inserire per i soli contratti di subappalto: <i>previa revoca dell’autorizzazione al subappalto</i>), qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all’art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.</p> <p>In tal caso, sarà applicata a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Le somme provenienti dall’applicazione delle penali sono affidate in custodia all’appaltatore e destinate all’attuazione di misure incrementali della sicurezza dell’intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.”</p>	



f8e59901



Informazioni antimafia atipiche	
TIPOLOGIE CONTRATTUALI	Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture relativi ad attività soggette a controllo pubblico
CLAUSOLA N. 5	
DOCUMENTO	Contratto principale/capitolato/altro documento contrattuale
<p>“La stazione appaltante si riserva di valutare le cd. Informazioni supplementari atipiche – <i>di cui all’art. 1 septies</i> del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni – <i>ai fini del gradimento dell’impresa sub-affidataria</i>, ai soli fini della valutazione circa l’opportunità della prosecuzione di un’attività imprenditoriale soggetta a controllo pubblico.”</p>	

Contratto stipulato in pendenza delle informative antimafia (eventuale)	
TIPOLOGIE CONTRATTUALI	Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per i quali devono essere richieste le informazioni antimafia ai sensi dell’articolo 4 del “Protocollo”
CLAUSOLA N. 6-A	
DOCUMENTO	Contratto principale/capitolato/altro documento contrattuale e contratti di subappalto e subcontratti di cui all’Allegato 1, lett. a) del “Protocollo”
<p>“Il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 92, comma 3, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, in quanto stipulato in pendenza del ricevimento delle informazioni di cui dell’articolo 91 del predetto decreto legislativo”.</p>	
CLAUSOLA N. 6-B (applicabile fino al 31/12/2021 salva proroga)	
DOCUMENTO	Contratto principale/capitolato/altro documento contrattuale e contratti di subappalto e subcontratti di cui all’Allegato 1, lett. a) del “Protocollo”
<p>“Il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, commi 2 e 4, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, in quanto stipulato a seguito del rilascio della informativa liberatoria provvisoria, in pendenza del completamento delle verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia”.</p>	



f8e59901



Posizioni previdenziali e assicurative	
TIPOLOGIE CONTRATTUALI	Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
CLAUSOLA N. 7	
DOCUMENTO	Modulistica autodichiarazioni allegata al bando di gara/lettera d'invito/disciplinare di gara/..... integrativa del DGUE
<p>“Il sottoscritto operatore economico dichiara di possedere le seguenti posizioni previdenziali e assicurative:</p> <ul style="list-style-type: none"> - INPS: sede di _____, Via _____ matricola n. _____ (nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte); - INAIL: sede di _____, Via _____ matricola n. _____ (nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte); - CASSA EDILE: sede di _____, Via _____ matricola n. _____ (nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte); - INARCASSA: sede di _____, Via _____ matricola n. _____ (nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte); - Altra cassa (specificare) _____ n. matricola _____ <p>In caso di non iscrizione ad uno degli Enti suindicati, indicarne i motivi _____.</p> <p>La sottoscritta impresa si impegna altresì a fornire le medesime informazioni relative alla posizione <i>previdenziale e assicurativa delle imprese subappaltatrici</i>”.</p>	



f8e59901



Referente di cantiere	
TIPOLOGIE CONTRATTUALI	Contratti pubblici di lavori
CLAUSOLA N. 8	
DOCUMENTO	Contratto principale/capitolato/altro documento contrattuale
<p><i>“1. L'appaltatore si obbliga a nominare un Referente di cantiere con la responsabilità di tenere costantemente aggiornato e disponibile un rapporto di cantiere, contenente l'elenco nominativo del personale e dei mezzi che a qualsiasi titolo operano e sono presenti presso il cantiere, al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso di cui all'art. 93 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.</i></p> <p><i>2. Il c.d. “rapporto di cantiere” dovrà contenere ogni utile e dettagliata indicazione relativa alle opere da realizzare con l'indicazione della ditta incaricata, delle targhe (o telai) dei mezzi giornalmente presenti in cantiere, dell'impresa e/o di eventuali altre ditte che operano in regime di affidamento, subappalto o assimilabile nella settimana di riferimento, e degli ulteriori veicoli che comunque avranno accesso al cantiere, nel quale si dovranno altresì indicare i nominativi di tutti i dipendenti che saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere, nonché delle persone autorizzate all'accesso per altro motivo.</i></p> <p><i>3. I mezzi dei fornitori e dei terzi trasportatori per le forniture necessarie ai cantieri le cui targhe non sono preventivamente note, saranno identificati mediante il documento di trasporto ed il Referente di cantiere giustificherà, ove necessario, la ragione delle forniture alle Forze di Polizia.”</i></p>	



f8e59901



Comunicazione tentativi di estorsione	
TIPOLOGIE CONTRATTUALI	Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
CLAUSOLA N. 9-A	
DOCUMENTO	Contratto principale/capitolato/altro documento contrattuale
<p>“1. Fermo restando l’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria, l’appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione dei lavori/servizi/forniture nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.</p> <p>2. L’appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell’opera/ nell’esecuzione dei servizi/delle forniture la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad assumere l’obbligo di cui al comma 1.”</p>	
CLAUSOLA N. 9-B	
DOCUMENTO	Contratti di subappalto e subcontratti
<p>“Fermo restando l’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione della prestazione nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.”</p>	
CLAUSOLA N. 9-C	
(da inserire previa idonea valutazione della Stazione appaltante)	
DOCUMENTO	Contratto principale/capitolato/altro documento contrattuale
<p>“1. Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, nel caso di omessa comunicazione alla stazione appaltante e alle competenti Autorità dei tentativi di pressione criminale.</p> <p>2. In caso di omessa denuncia da parte del subappaltatore, la stazione appaltante dispone la revoca immediata dell’autorizzazione al subcontratto.”</p>	



f8e59901



Prevenzione interforze illecite- misure anticorruzione	
TIPOLOGIE CONTRATTUALI	Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
CLAUSOLA N. 10-A	
DOCUMENTO	Modulistica autodichiarazioni allegata al bando di gara/lettera d'invito/disciplinare di gara/... integrativa del DGUE
<p><i>“Il concorrente dichiara di conoscere e di accettare incondizionatamente senza riserva le seguenti clausole di cui all’art. 3 del Protocollo di legalità, in base alle quali, in caso di aggiudicazione:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – <i>l’affidatario si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d’impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori della stazione appaltante che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p.;</i> – <i>la stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.”</i> 	
CLAUSOLA N. 10-B	
DOCUMENTO	Contratto principale/capitolato/altro documento contrattuale
<p><i>“1. L’appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d’impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del presente contratto, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., qualora nei confronti di pubblici amministratori della stazione appaltante che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p..</i></p> <p><i>2. La stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., qualora nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.”</i></p>	



f8e59901



Divieto di subappalto	
TIPOLOGIE CONTRATTUALI	Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
CLAUSOLA N. 11-A	
DOCUMENTO	Lex specialis: Bando di gara/lettera d'invito/disciplinare di gara/....
<p><i>“Ai sensi dell’art. 1 del “Protocollo di legalità” la stazione appaltante non autorizzerà subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatari.”</i></p>	
CLAUSOLA N. 11-B	
DOCUMENTO	Modulistica autodichiarazioni allegata al bando di gara/lettera d'invito/disciplinare di gara/.... integrativa del DGUE
<p><i>“Il sottoscritto operatore economico dichiara di accettare la clausola del bando/lettera d'invito/disciplinare di gara/.... in base alla quale la stazione appaltante non autorizzerà subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatari.”</i></p>	
CLAUSOLA N. 11-C	
DOCUMENTO	Contratto principale/capitolato/altro documento contrattuale
<p><i>“La stazione appaltante non autorizzerà subappalti a favore delle imprese che hanno partecipato alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie.”</i></p>	



f8e59901



Tracciabilità flussi finanziari	
TIPOLOGIE CONTRATTUALI	Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
CLAUSOLA N. 12-A	
DOCUMENTO	Contratto principale/altro documento contrattuale
<p><i>“1. L'affidatario (...) assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.</i></p> <p><i>2. Le parti assumono altresì gli obblighi derivanti dall'applicazione dell'articolo 25 del D.L 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in materia di fatturazione elettronica.</i></p> <p><i>3. La fattura elettronica, conforme al formato di cui all'Allegato A “Formato della fattura elettronica” del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, dovrà essere intestata e indirizzata a....., (indirizzo).....– Codice Fiscale – P.IVA – Codice univoco di riferimento (.....). La fattura elettronica deve essere emessa nel rispetto di quanto previsto dal citato art. 25 D.L. 6/2014, e dalle successive disposizioni attuative. In particolare, il concorrente che risulta affidatario si obbliga a riportare nella fattura elettronica i seguenti codici: CUP: (...) (ove previsto) e CIG: (...); l'omessa indicazione dei predetti codici/(del predetto codice) comporta l'impossibilità per la stazione appaltante di procedere al pagamento della fattura.</i></p> <p><i>4. L'affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.”</i></p>	
CLAUSOLA N. 12-B	
DOCUMENTO	Contratti di subappalto e subcontratti della filiera delle imprese
<p><i>“1. L'operatore economico (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'operatore economico (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con la stazione appaltante identificato con il CIG n. (...) e CUP n. (...) (ove previsto), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.</i></p> <p><i>2. L'operatore economico (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'operatore economico (...), si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante- Ufficio/Struttura (.....) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.</i></p> <p><i>3. L'operatore economico (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'affidatario (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto alla stazione appaltante- Ufficio/Struttura (.....)</i></p>	



f8e59901





*Prefetture della
Regione Veneto*



REGIONE DEL VENETO

***PROTOCOLLO DI LEGALITA'
AI FINI DELLA PREVENZIONE DEI
TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA
CRIMINALITA' ORGANIZZATA NEL
SETTORE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI
LAVORI, SERVIZI E FORNITURE***

Venezia,



*Prefetture della
Regione Veneto*



REGIONE DEL VENETO

PREMESSO

che l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, relativo agli accordi tra amministrazioni pubbliche, stabilisce che le stesse possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

che il 21 novembre 2000 il Ministero dell'Interno e l'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici hanno sottoscritto un protocollo d'intesa finalizzato, tra l'altro, a conseguire, tramite le Prefetture, la promozione e la tutela della legalità e trasparenza nel settore degli appalti attraverso appositi "Protocolli di Legalità" tra Prefetture e Amministrazioni Pubbliche e/o soggetti privati interessati;

che, con Decreto del 14 marzo 2003, il Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero della Giustizia ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha disciplinato le procedure di monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti industriali connessi alla realizzazione delle "grandi opere" per la prevenzione e la repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa;

che l'art. 2 della Legge 15 luglio 2009, n. 94, ha esteso l'ambito di applicazione di tale azione di monitoraggio a tutte le opere pubbliche attraverso un ampliamento dei poteri del Prefetto di accesso ai cantieri, avvalendosi dei Gruppi Interforze di cui al citato Decreto del 14 marzo 2003;

che, con Decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2010, n. 150, è stato adottato il Regolamento che disciplina il rilascio delle informazioni antimafia a seguito di accessi e accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici ;

che, al fine di introdurre ulteriori stringenti controlli volti a scongiurare eventuali traffici illeciti da parte di soggetti collusi con la mafia, è stata approvata la Legge 13 agosto 2010 n. 136, recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" che prevede, tra l'altro, all'art. 3, la tracciabilità dei flussi finanziari connessi ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di beni;



*Prefetture della
Regione Veneto*



REGIONE DEL VENETO

che l'art. 2, comma 1, lettera c), della Legge n. 136/2010 ha istituito la Banca Dati Nazionale Unica, con l'obiettivo di rafforzare ulteriormente l'azione di prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa nell'attività di impresa, senza distinzione alcuna in relazione alla tipologia di detta attività e ai rapporti con la pubblica amministrazione, che, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa, riguardano ogni "ipotesi" in cui l'attività economica sia sottoposta ad attività provvedimentale, che essa sia di tipo concessorio o autorizzatorio o, addirittura, soggetta a SCIA.

che, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 agosto 2011, sono state dettate norme per la promozione dell'istituzione, in ambito regionale, della stazione unica appaltante, attraverso la sensibilizzazione delle Amministrazioni aggiudicatrici;

che, con Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n.159, è stato adottato il "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.136";

che l'art. 4 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48, relativo ai Protocolli di intesa e accordi da sottoscrivere con gli organi statali ed enti pubblici, stabilisce che, al fine di garantire efficaci ed efficienti forme di monitoraggio del mercato dei pubblici appalti e di prevenzione dei fenomeni criminali, la Regione promuove la stipulazione e la periodica revisione di protocolli di intesa con gli organismi istituzionali preposti al contrasto del crimine organizzato e mafioso, operanti nel territorio del Veneto;

che con Decreto Interministeriale del 21 marzo 2017, adottato dal Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della Giustizia e il Ministro dell'Infrastrutture e Trasporti, sono state individuate le procedure di monitoraggio delle infrastrutture ed insediamenti prioritari per la prevenzione e la repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa con l'istituzione presso il Ministero dell'Interno di un apposito Comitato di Coordinamento;



*Prefettura della
Regione Veneto*



REGIONE DEL VENETO

VISTI

la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

il Protocollo d’Intesa, siglato il 15 luglio 2014, tra il Ministero dell’Interno e l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), per la trasparenza e legalità negli appalti pubblici;

le “Seconde linee guida”, sottoscritte dal Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e dal Ministro dell’Interno il 27 gennaio 2015, per l’applicazione delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell’ambito della prevenzione anticorruzione e antimafia, previste dall’art. 32, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 144;

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 201/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture”;

il decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 38, recante “Attuazione della decisione quadro n. 2003/568/ GAI del Consiglio dell’UE, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato” che ha novellato l’art. 2635 c.c. in materia di corruzione nel settore privato;

la Legge 17 ottobre 2017, n. 161, recante “Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate”;



*Prefetture della
Regione Veneto*



REGIONE DEL VENETO

il D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132, recante “Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’Interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata”, con riferimento all’art. 25 (sanzioni in materia di subappalti illeciti), che prevede un inasprimento del trattamento sanzionatorio per le condotte degli appaltatori che facciano ricorso, illecitamente, a meccanismi di subappalto;

RITENUTO

che l’esperienza anche a livello territoriale ha dimostrato che i protocolli di legalità assumono una valenza significativa nella capacità di anticipare la soglia delle verifiche e, di conseguenza, della prevenzione antimafia, in quanto rafforzano la rete di monitoraggio e consentono di estendere i controlli a forniture e prestazioni di servizi altrimenti escluse dalle cautele antimafia;

che, anche alla luce della direttiva adottata in materia in data 23 giugno 2010 dal Ministro dell’Interno, risulta opportuno aggiornare ed estendere tali patti, valorizzando il livello regionale per uniformare i contenuti rispetto alle diverse stazioni appaltanti e cogliere gli ulteriori vantaggi che possono derivare dalla realizzazione di un’unica rete di monitoraggio ultraprovinciale;

che è interesse anche delle stazioni appaltanti, dei contraenti generali e dei concessionari di opere pubbliche assicurare il rispetto della legalità e difendere la realizzazione dell’opera da tentativi di infiltrazione mafiosa, attraverso una più intensa, costante collaborazione che abbia come obiettivo il contrasto dei tentativi di infiltrazione criminale, in un quadro di sicurezza pubblica garantita e partecipata;

che le province venete sono interessate dalla realizzazione di importanti opere pubbliche che determinano, per volume d’investimento, complessità e durata dei lavori, un rilevante impatto sui territori di competenza;



*Prefetture della
Regione Veneto*



REGIONE DEL VENETO

che sono fatte salve le disposizioni dell'art. 194, comma 3, letta. d) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 relative all'affidamento degli interventi al Contraente Generale;

che in data 7 gennaio 2016 è diventata pienamente operativa la Banca Dati Nazionale Unica per la documentazione antimafia (B.D.N.A.), come stabilito dall'art. 99, comma 2 bis, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (c.d. Codice Antimafia) secondo le modalità previste dal DPCM 30 ottobre 2014, n. 193;

che il precedente Protocollo d'intesa, sottoscritto il 9 gennaio 2012, tra le Prefetture del Veneto, l'Unione Province del Veneto, l'ANCI Veneto e la Regione del Veneto, rinnovato il 7 settembre 2015, con durata di tre anni dalla data della stipula, è scaduto di validità, per cui si rende necessario procedere alla sottoscrizione del presente Accordo di legalità, riproponendo i contenuti del precedente Protocollo, con i necessari aggiornamenti ed integrazioni;

che le parti intendono riproporre la sottoscrizione del citato Protocollo d'intesa per le finalità suesposte;

che in data 15 luglio 2014 il Ministro dell'Interno ed il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione hanno sottoscritto un Protocollo d'intesa volto ad avviare una reciproca collaborazione per lo sviluppo di una coordinata azione di prevenzione dei fenomeni di corruzione e, più in generale, di indebita interferenza nella gestione della cosa pubblica;

che il settore dei contratti pubblici continua ad essere tuttora una delle aree più esposte ai tentativi di infiltrazione delle mafie, ma anche alle interferenze e pressioni dei comitati d'affari e della criminalità comune;

che, in linea con quanto disposto dalla Legge n. 190/2012, risulta fondamentale che alla repressione sul piano puramente penale si affianchi una capillare azione di prevenzione in via amministrativa che possa far leva non solo sul rafforzamento degli strumenti normativi, ma anche su quelli di carattere pattizio;



*Prefetture della
Regione Veneto*



REGIONE DEL VENETO

che appare, pertanto, strategico ampliare l'ambito di operatività dei Protocolli di legalità stipulati tra Prefetture e Stazioni appaltanti anche oltre il tradizionale campo delle infiltrazioni mafiose, per farne un mezzo di prevenzione di portata più generale, capace di interporre efficaci barriere contro le interferenze illecite nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici;

che è interesse della parti promuovere ed avviare iniziative collaborative volte a potenziare la cornice di legalità nel segmento dei contratti pubblici, attraverso l'introduzione, accanto alle tradizionali clausole antimafia, di pattuizioni tese a rafforzare gli impegni alla trasparenza e alla legalità, pure in ambiti non strettamente riconducibili ai rischi di aggressione da parte del crimine organizzato;

che, in linea con la disciplina pattizia già vigente circa l'obbligo di denuncia dei tentativi di estorsione, appare opportuno introdurre nel presente Protocollo di legalità apposite clausole volte a riconoscere alla Stazione appaltante la potestà di azionare la clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta l'impresa non dia comunicazione del tentativo di concussione subito, risultante da una misura cautelare o dal disposto rinvio a giudizio nei confronti dell'amministratore pubblico responsabile dell'aggiudicazione;

che, per le finalità di cui sopra, appare indispensabile introdurre, altresì, nel presente Accordo, la possibilità per la Stazione appaltante di attivare lo strumento risolutivo in tutti i casi in cui, da evidenze giudiziarie consolidate in una misura cautelare o in un provvedimento di rinvio a giudizio, si palesino accordi corruttivi tra il soggetto aggiudicatore e l'impresa aggiudicataria;

che l'attivazione di tali strumenti risolutivi dovrà essere coordinata con i poteri attribuiti all'ANAC dal Decreto Legge n. 90/2014;

RITENUTO

che la rete di monitoraggio costituita al fine di prevenire le infiltrazioni della criminalità organizzata nella realizzazione delle opere pubbliche è



*Prefetture della
Regione Veneto*



REGIONE DEL VENETO

necessariamente una rete aperta alla successiva inclusione di altri soggetti in grado di contribuire alle esigenze prospettate;

che risulta indispensabile adottare con immediatezza le misure, anche organizzative, per la scrupolosa ed uniforme attuazione degli indirizzi di cui al citato Protocollo d'intesa del 15 luglio 2014, nello sforzo comune di prevenzione dei fenomeni di corruzione e realizzazione della trasparenza amministrativa, attraverso anche le attività di monitoraggio costante dei cantieri e delle imprese coinvolte nella esecuzione delle opere tramite i Gruppi Interforze di cui al Decreto Interministeriale 21.03.2017, concernente "Individuazione delle procedure per il monitoraggio delle infrastrutture ed insediamenti prioritari per la prevenzione e la repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa e istituzione, presso il Ministero dell'Interno, di un apposito Comitato di Coordinamento".

TUTTO CIO' PREMESSO

le Prefetture della Regione del Veneto;

la Regione del Veneto, anche in rappresentanza delle AULSS del Veneto e degli Enti Amministrativi Regionali di cui alla L.R. 18 dicembre 1993, n. 53 come modificata dalla L.R. 14 novembre 2018, n. 42;

l'ANCI Veneto, in rappresentanza dei Comuni veneti;

l'UPI Veneto, in rappresentanza delle Province venete;

convengono di sottoscrivere il presente Protocollo d'intesa, riproponendo, con i necessari aggiornamenti ed integrazioni, i contenuti del Protocollo d'intesa, sottoscritto il 7 settembre 2015, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per una durata di tre anni.

ART. 1

Oggetto

Il presente Protocollo di legalità ha ad oggetto un potenziamento dei controlli antimafia, al fine di prevenire le infiltrazioni criminali ed assicurare il preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza nell'ambito dei pubblici appalti.



*Prefetture della
Regione Veneto*



REGIONE DEL VENETO

ART. 2

Clausole e condizioni atti di gara

Le stazioni appaltanti si impegnano ad adottare e ad inserire negli atti di gara e nei contratti e/o nei capitolati speciali d'appalto, compatibilmente con la disciplina generale prevista dalla legge e con le disposizioni comunitarie in vigore per l'Italia, clausole e condizioni idonee ad incrementare la sicurezza degli appalti e la trasparenza delle relative procedure, soprattutto per quanto concerne la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale, curandone l'applicazione.

Si impegnano, altresì, a concordare l'inserimento negli atti di gara e/o nei contratti di eventuali ulteriori clausole e condizioni che potranno in prosieguo essere suggerite dalle Prefetture.

Ai fini suindicati le stazioni appaltanti acquisiscono dalle imprese esecutrici degli appalti oggetto del presente "Protocollo di Legalità" i dati anagrafici della ditta, il codice fiscale, la matricola INPS, il codice cliente e la Posizione Assicurativa Territoriale INAIL, la documentazione che attesti la regolarità contributiva dell'azienda attraverso il D.U.R.C., nonché, nella fase dell'esecuzione, la documentazione che certifichi la regolarità dei versamenti delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e dell'IVA dovuta dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di appalto-subappalto.

La documentazione in questione sarà tempestivamente inviata a cura della Stazione appaltante alla Prefettura, per le opportune verifiche anche da parte del "Gruppo Interforze" costituito presso le Prefetture, con il compito di svolgere attività di monitoraggio, prevenzione e repressione di violazioni alle disposizioni che regolano i contratti di appalto per lavori, servizi e forniture ed i rapporti di lavoro instaurati con le maestranze in materia di regolarità contributiva ed assicurativa, infortunistica e/o di malattie professionali.

Le stazioni appaltanti si impegnano sin d'ora a prevedere negli atti di gara e/o nei contratti:



*Prefetture della
Regione Veneto*



REGIONE DEL VENETO

- l'obbligo dell'appaltatore, ad inizio lavori, di comunicare alla stazione appaltante i dati di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 ai fini del rilascio della certificazione antimafia tramite la Banca Dati Nazionale e - per il successivo inoltro alla Prefettura - l'elenco di tutte le imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, coinvolte in maniera diretta ed indiretta nella realizzazione dell'opera a titolo di subappaltatori e di subcontraenti, con riguardo alle forniture ed ai servizi ritenuti "sensibili" di cui all'Allegato 1, lettera A) - che forma parte integrante del presente Protocollo - nonché ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo;
- clausole risolutive espresse, da inserire anche nei subappalti, nei subcontratti, nonché nei contratti a valle stipulati dai subcontraenti, al fine di procedere automaticamente alla risoluzione del vincolo contrattuale a seguito dell'esito interdittivo delle informative antimafia, di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, rese dalle Prefetture ai sensi del presente Protocollo.
- la previsione di un'apposita clausola in forza della quale, nel caso che le "informazioni antimafia" di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 abbiano dato esito positivo, il contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Le somme provenienti dall'applicazione di eventuali penali sono affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che le Prefetture faranno all'uopo pervenire;
- ulteriori clausole con le quali le stazioni pubbliche appaltanti si riservano di valutare gli ulteriori ed eventuali elementi comunicati dalle Prefetture ai sensi dell'art. 1 septies del Decreto Legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella Legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni - ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, ai soli fini delle valutazioni circa l'opportunità della prosecuzione di un'attività imprenditoriale soggetta a controllo pubblico;
- l'invito alle ditte concorrenti di indicare i dati anagrafici, il codice fiscale, il numero d'iscrizione all'INPS (matricola), all'INAIL (codice cliente e posizione assicurativa territoriale), alle Casse Edili o ad altro Ente paritetico, se diverso



*Prefettura della
Regione Veneto*



REGIONE DEL VENETO

per categoria, con specificazione della sede di riferimento e, se del caso, dei motivi di mancata iscrizione, anche per le imprese subappaltatrici;

- l'obbligo per l'impresa aggiudicataria di nominare un referente di cantiere, con la responsabilità di tenere costantemente aggiornato e disponibile un rapporto di cantiere, contenente l'elenco nominativo del personale e dei mezzi che a qualsiasi titolo operano e sono presenti presso il cantiere (Allegato 1, lettera C), al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso di cui all'art. 93 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- un espresso riferimento a tutti gli obblighi derivanti dal presente accordo con l'impresa aggiudicataria.

Nel bando di gara verrà, inoltre, introdotta la clausola secondo la quale l'impresa aggiudicataria si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. Analogo obbligo verrà assunto dalle imprese subappaltatrici e da ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'opera; nel bando di gara sarà, altresì, specificato che gli strumenti contrattuali dovranno recepire tale obbligo, che non è in ogni caso sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza.

Nel bando verrà, altresì, introdotta una clausola che preveda il divieto alle imprese aggiudicatrici di subappaltare o subaffidare a favore di aziende già partecipanti alla medesima gara.

Si impegnano, altresì, a valutare la previsione che i bandi di gara ed i contratti contengano la clausola che preveda che la mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell'impresa appaltatrice porterà alla risoluzione del contratto ovvero alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto.

ART. 3

Prevenzione interforze illecite ed oneri a carico della Stazione appaltante

- In occasione di ciascuna delle gare indette per la realizzazione dell'appalto di cui al presente Protocollo, la Stazione appaltante si impegna:



*Prefetture della
Regione Veneto*



REGIONE DEL VENETO

- a predisporre nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive legate al disciplinare di gara, da rendere da parte del concorrente, le seguenti dichiarazioni:

a) clausola n. 1: "Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa.

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p."

b) clausola n. 2: "La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p."

- Nei casi di cui ai punti a) e b) del precedente comma, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione.

A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione, che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all'art. 32 del Decreto Legge citato in premessa



*Prefetture della
Regione Veneto*



REGIONE DEL VENETO

ART. 4

Modalità di trasmissione alle Prefetture delle informazioni relative alle ditte aggiudicatarie degli appalti ed alle attività imprenditoriali ritenute "sensibili"

Per consentire una più ampia e puntuale attività di monitoraggio preventivo ai fini antimafia, così come previsto dall'art. 1 del presente Protocollo, le stazioni appaltanti si impegnano ad una rigorosa e puntuale osservanza di quanto previsto dall'art. 95, comma 3, del D.Lgs. 159/2011, che configura in capo alle stesse l'obbligo di informare tempestivamente il Prefetto competente per territorio della pubblicazione del bando di gara, nel caso di opere pubbliche di importo pari o superiore a quello previsto dalla normativa comunitaria.

Per agevolare, in particolare, il monitoraggio preventivo delle cave maggiormente prossime alle aree di cantiere, la Regione del Veneto si impegna affinché sia fornito, a scadenze periodiche, alle Prefetture territorialmente competenti un quadro informativo esauriente sui soggetti concessionari, al fine di accertare l'effettiva titolarità delle attività di estrazione mineraria.

Le stazioni appaltanti comunicheranno tempestivamente alla Prefettura competente, tramite Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A), ex art. 99 comma 2-bis, Dlgs 159/2011, secondo le modalità previste dal DPCM n.193 del 30.10.2014, ai fini delle verifiche di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, i dati di cui all'Allegato 1, lettera B), per ciascuna impresa esecutrice degli appalti, subappalti, noli, forniture o altri tipi di servizio, come di seguito indicato:

- appalti di lavori di importo uguale o superiore a € 5.548.000,00;
- appalti di servizi e forniture di importo uguale o superiore a € 221.000,00;
- sub-contratti, anche sotto la soglia prevista all'art. 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, afferenti le cd. attività "sensibili" - elencati nell' Allegato 1, lettera A) del presente Protocollo - (e tutti gli affidamenti a valle dell'aggiudicazione principale) di qualunque importo.



*Prefetture della
Regione Veneto*



REGIONE DEL VENETO

Per detti sub-contratti l'autorizzazione di cui all'art. 105 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. può essere rilasciata previa esibizione dell'autocertificazione di cui all'art. 89 del D.Lgs. n. 159/2011, ferma restando la successiva acquisizione delle informazioni prefettizie, tenuto conto, in ogni caso, che l'autocertificazione può essere presentata solo in sostituzione della comunicazione antimafia al ricorrere dei presupposti previsti.

- Gli appalti di lavoro e servizi di importo inferiore a quelli indicati precedentemente, ove siano intervenuti patti e accordi per estendere le verifiche antimafia a settori ritenuti a rischio di infiltrazione mafiosa.

A tal fine, le parti si impegnano a verificare annualmente i settori ritenuti maggiormente a rischio e conseguentemente avviare iniziative pattizie di prevenzione antimafia più stringenti, con soglie di importo inferiore a quelli suindicati, in presenza di opere pubbliche di rilevante impatto che possano presentare maggiore rischio di esposizione a tentativi di infiltrazione.

Le parti, altresì, possono concordare di effettuare verifiche antimafia anche in fase antecedente all'aggiudicazione, nonché prevedere di estendere le verifiche e l'acquisizione delle informazioni antimafia anche alle tipologie di prestazioni di servizi e forniture non inquadrabili tra quelle ritenute "sensibili" - elencate nell' Allegato 1, lettera A) del presente Protocollo.

L'informazione antimafia va richiesta dai soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, del citato D.Lgs. n. 159/2011, alla Prefettura secondo le modalità e le procedure previste dagli artt. 90 e 91 del predetto D.Lgs.

Sono sottoposti alla verifica antimafia i soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011.

In particolare, le certificazioni antimafia dovranno essere richieste, attraverso la B.D.N.A., alla Prefettura della provincia nella quale hanno residenza o sede le persone fisiche o le società o i consorzi, le imprese appaltatrici, le associazioni, etc. dandone, altresì, notizia alla Prefettura della provincia ove si svolge l'opera o il servizio o la fornitura.

Nel caso di opere che interessano il territorio di più province (es. strade), al fine di consentire l'espletamento dei poteri di accesso nei cantieri, la stazione appaltante invierà alle Prefetture interessate un programma dei lavori, aggiornato trimestralmente, che consenta di avere cognizione dei territori interessati dai lavori, della tipologia degli stessi e dei tempi di realizzazione.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 52 e 52 bis, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri



*Prefetture della
Regione Veneto*



REGIONE DEL VENETO

18 aprile 2013 “Modalità per l’istituzione e l’aggiornamento degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. dall’art. 1, comma 52, della Legge 6 novembre 2012, n. 190”, così come modificato dal successivo DPCM del 24 novembre 2016, “Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 aprile 2013 per l’istituzione e l’aggiornamento degli elenchi dei fornitori prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all’art. 1 comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190”, l’iscrizione delle imprese negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (“white list”) presso la Prefettura della provincia in cui l’impresa ha sede, per le attività indicate nel comma 53 della Legge citata, soddisfa i requisiti per l’informazione antimafia anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per cui essa è stata disposta.

ART. 5

Risoluzione del contratto

Qualora, a seguito delle verifiche effettuate ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate, la Prefettura ne darà comunicazione alla stazione appaltante, la quale applicherà o farà applicare la clausola risolutiva espressa del vincolo contrattuale prevista nel bando e nei contratti a valle inerenti la realizzazione dell’opera o la fornitura dei beni e/o servizi, e la relativa penale.

Qualora l’informazione non venga rilasciata nei termini di cui ai commi 2 e 3, dell’articolo 92 del D. Lgs. n. 159/2011, i soggetti di cui all’articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza dell’informazione antimafia. Nei casi in cui successivamente alla stipula del contratto e del subcontratto o all’autorizzazione del subappalto, vengano rilasciate informazioni interdittive, si applicano le disposizioni previste dal citato articolo 92, commi 3, 4 e 5.

Trovano, in ogni caso, applicazione le cause di esclusione dagli appalti pubblici degli imprenditori non in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del Decreto Legislativo n. 50/2016.



*Prefetture della
Regione Veneto*



REGIONE DEL VENETO

ART. 6

Tracciabilità dei flussi finanziari

Nell'ottica della prevenzione di infiltrazioni criminali negli appalti, subappalti, forniture e servizi, nonché nella concessione di finanziamenti pubblici, anche europei, da perseguire anche attraverso lo strumento della "tracciabilità dei flussi finanziari", nelle transazioni finanziarie connesse, in particolare, ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di beni, le stazioni appaltanti si impegnano a rispettare gli adempimenti previsti dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 recante "Piano straordinario contro le mafie", come modificato dagli artt. 6 e 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito in Legge 17 dicembre 2010, n. 217, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza".

Nell'ambito di detti adempimenti le suddette stazioni appaltanti devono verificare che nei contratti sottoscritti dagli appaltatori con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese sia stata inserita, a pena di nullità, la clausola con la quale ciascuno di essi assume detto obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

Per le medesime finalità e per prevenire, altresì, eventuali fenomeni di riciclaggio, nonché altri gravi reati, i soggetti aderenti al presente Protocollo si impegnano ad effettuare i pagamenti o le transazioni finanziarie esclusivamente per il tramite di intermediari autorizzati di cui all'art. 3 comma 2, lett. a) e b) del D.Lgs. 231/2007, cioè banche e Poste Italiane S.p.A.

Le stazioni appaltanti richiameranno il medesimo obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari nei confronti delle imprese contraenti con previsione, in caso di violazione, della risoluzione immediata del vincolo contrattuale o della revoca dell'autorizzazione al subappalto/subcontratto.

I soggetti che aderiscono al presente Protocollo si impegnano a far sì che i committenti, i contraenti ed i subcontraenti, ognuno per quanto di propria spettanza, custodiscano in maniera ordinata e diligente la documentazione (ad es. estratto conto) che attesta il rispetto delle norme sulla tracciabilità delle operazioni finanziarie e delle movimentazioni relative ai contratti di esecuzione di lavori e di prestazioni di servizi e di forniture, in modo da agevolare le eventuali verifiche da parte dei soggetti deputati ai controlli.



*Prefetture della
Regione Veneto*



REGIONE DEL VENETO

Le parti si impegnano altresì a promuovere incontri formativi sulla prevenzione di fenomeni di riciclaggio e sugli altri contenuti del presente Protocollo a sostegno delle realtà amministrative operanti sul territorio regionale.

ART. 7

Efficacia del Protocollo di legalità

Il Protocollo che le parti sottoscrivono, ciascuna per quanto di competenza, in relazione agli impegni espressamente indicati, avrà effetto immediato e avrà la durata di tre anni a decorrere dalla data odierna.

Le parti si impegnano ad avviare, tre mesi prima della scadenza del Protocollo, un confronto per il rinnovo dello stesso.

Venezia,

Letto, approvato e sottoscritto



*Prefetture della
Regione Veneto*



REGIONE DEL VENETO

IL PREFETTO DI VENEZIA

IL PREFETTO DI VERONA

IL PREFETTO DI PADOVA

IL PREFETTO DI VICENZA

IL PREFETTO DI TREVISO

IL PREFETTO DI ROVIGO

IL PREFETTO DI BELLUNO

IL PRESIDENTE DELLA
REGIONE DEL VENETO

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE
DELLE PROVINCE
DEL VENETO

IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE
REGIONALE COMUNI DEL VENETO



ALLEGATO 1

A) ELENCO DELLE ATTIVITA' IMPRENDITORIALI RITENUTE "SENSIBILI"

- trasporto di materiali a discarica;
- trasporto e smaltimento rifiuti;
- fornitura e/o trasporto terra e materiali inerti;
- fornitura e/o trasporto di calcestruzzo;
- fornitura e/o trasporto di conglomerato bituminoso;
- noli a freddo di macchinari;
- fornitura di ferro lavorato;
- fornitura con posa in opera e noli a caldo;
- servizio di autotrasporto;
- guardiania di cantiere;
- fornitura di servizi, di logistica, di supporto, di vitto e di alloggio di personale;
- fornitura e trasporto di acqua nonché la somministrazione di manodopera, in qualsiasi modo organizzata ed eseguita.

B) RILASCIO DELLA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA ATTRAVERSO LA BANCA DATI E TRASMISSIONE DI ULTERIORE DOCUMENTAZIONE

Per il rilascio delle certificazioni antimafia ai sensi del presente protocollo sarà indispensabile che le Stazioni Appaltanti dopo le procedure di autenticazione previste inseriscano nella B.D.N.A. i dati di cui al comma 1 del DPCM n.193 del 30.10.2014, preventivamente acquisiti dalle imprese, fra cui la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. attestanti i dati previsti dall'art. 85 del Dlgs 159/2011 e ss. mm., nonché il numero del codice fiscale e della partita IVA dell'impresa stessa, l'indicazione della tipologia di documentazione antimafia richiesta e, ove previsto dalle disposizioni di legge o altri provvedimenti attuativi, la Prefettura-UTG designata. Per ogni singola impresa comunque impiegata nella realizzazione dell'opera pubblica - anche per gli affidamenti o sub affidamenti - dovranno essere forniti per le opportune verifiche del Gruppo Interforze i seguenti dati:

Per tutte le Ditte o Società:

- codice fiscale;



- matricola INPS;
- codice cliente e posizione assicurativa territoriale INAIL;
- documentazione che attesti la regolarità contributiva dell'azienda, attraverso il D.U.R.C.;
- in fase di esecuzione, documentazione che certifichi la regolarità dei versamenti delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e dell'I.V.A. dovuta dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di appalto-subappalto.

Affidamenti - sub affidamenti:

- eventuale ATI o consorzio di appartenenza;
- eventuale quota di partecipazione all'ATI;
- ruolo di impresa appaltatrice o subappaltatrice;
- impresa da cui ha ottenuto l'affidamento (lavoro, fornitura o servizio);
- oggetto;
- data della richiesta;
- data dell'aggiudicazione;
- importo.

C) DATI CONTENUTI NEL "RAPPORTO DI CANTIERE"

- 1. Il c.d. "rapporto di cantiere" dovrà contenere ogni utile e dettagliata indicazione relativa alle opere da realizzare con l'indicazione della ditta incaricata, delle targhe (o telai) dei mezzi giornalmente presenti in cantiere, dell'impresa e/o di eventuali altre ditte che operano in regime di affidamento, subappalto o assimilabile nella settimana di riferimento, e degli ulteriori veicoli che comunque avranno accesso al cantiere, nel quale si dovranno altresì indicare i nominativi di tutti i dipendenti che saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere, nonché delle persone autorizzate all'accesso per altro motivo.*
- 2. I mezzi dei fornitori e dei terzi trasportatori per le forniture necessarie ai cantieri le cui targhe non sono preventivamente note, saranno identificati mediante il documento di trasporto ed il Referente di cantiere giustificherà, ove necessario, la ragione delle forniture alle Forze di Polizia.*